



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma
87020 – Provincia di Cosenza



Sede – Via Municipio, 1 – tel. 0982.608010 – P. Iva: 00263580789

Email: sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it

PEC: protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it

MANIFESTO INFORMATIVO

PER PREVENIRE E/O CONTENERE

IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 (*Corona Virus*)

NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI PER RIENTRI IN CALABRIA

IL SINDACO

Con riferimento ai dettami dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 Aprile 2020, in merito agli spostamenti/trasferimenti in Calabria,

RENDE NOTO E DISPONE

che sul territorio comunale **dal 4 Maggio 2020**, oltre a quanto già disposto a livello comunale e non abrogato, ci si attenga a quanto di seguito riportato:

È fatto divieto - ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 26 Aprile 2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria vigenti - a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in regione Calabria provenendo da altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute.

È consentito ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Su quest'ultima è presente un menù "prenotazione rientri" dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito modello. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all'interessato un documento recante l'attestazione dell'avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all'autocertificazione. I dati inseriti saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria - al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio o abitazione.

In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'isolamento volontario domiciliare (*14 giorni*), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente - con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente - che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo.

La comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l'Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente.

L'isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.

I rientri di cui al punto 2, presso la propria residenza, non sono consentiti nei Comuni identificati come "zona rossa" dai provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti.

Sono tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, cioè di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (*maggiore di 37,5° C*) e di quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Il Sindaco
Vincenzo Rocchetti